

**DL6 - DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, SISTEMA
INTEGRATO REGIONALE DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE**
Servizio Diritto allo Studio
Ufficio Diritto allo Studio Ordinario ed Universitario
Viale Bovio, 425 - 65100 PESCARA

**PIANO DI INDIRIZZO TRIENNALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI**

(L.R. 6.12.1994, n. 91)



PREMESSA

Il piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari trova fondamento nelle disposizioni contenute nella L.R. 6.12.1994, n. 91 e, in particolare nell'art. 31 che fissa i contenuti e le procedure per l'adozione dello strumento programmatico e nell'art. 21 che indica i criteri per l'accesso ai servizi e benefici non destinati alla generalità degli studenti, in conformità al D.P.C.M. sulla uniformità di trattamento.

Il primo piano triennale è stato adottato dal Consiglio Regionale con atto n. 68/26 del 30.7.1997 ed aggiornato, come previsto dalla citata legge regionale, con atto n. 95/15 del 3 1.7 1998. La validità triennale è stata prorogata per un ulteriore anno accademico (2000 - 2001) in ossequio a quanto disposto dal Ministero U.R.S.T.

Si rende ora necessario adottare un nuovo piano di indirizzo per il triennio accademico 2007/2008 - 2009/2010

Per quanto attiene agli interventi non destinati alla generalità degli studenti va applicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9.4.2001, registrato alla Corte dei Conti il 6.6.2001.

Relativamente agli interventi da realizzarsi nei confronti della generalità degli studenti, previsti dall'art. 31 L.R. n. 91/94, vengono fornite delle direttive cui le Aziende D.S.U. devono attenersi nell'adozione e nell'attuazione dei rispettivi piani di attività.

Va precisato che le principali risorse finanziarie di cui dispongono le Aziende per l'attuazione dei servizi sono costituite da: trasferimenti ordinari della Regione; gettito della tassa D.S.U.; fondo integrativo di cui all'art. 16 Legge n. 390/91 da ripartire tra le Aziende in base agli stessi criteri utilizzati dal Governo in sede di riparto dei Fondi alle Regioni.

Il piano si articola nelle seguenti parti: I - SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI; II - SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI; III - DISPOSIZIONI VARIE IV - RILEVAZIONE COSTI PER CENTRI DI SPESA.

Il piano a valenza triennale è soggetto ad aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 31 L.R. n. 91/94, in relazione alle eventuali modifiche della normativa statale/regionale in materia.

I A - Servizi e interventi

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, (le prestazioni sociali agevolate cui si, applicano le disposizioni del D.P.C.M. sulla uniformità di trattamento), si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 11, comma 7, lettera h), le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari, possono, nei piani di attività annuali, prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione, previa intesa con la rispettiva Università nei limiti dei principi fissati nel presente piano di indirizzo.



- d) per gli iscritti ai corsi attivati dalle Università prima della attuazione del decreto n. 509/99, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi le Aziende DSU estendono i benefici per un ulteriore anno;
- e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
6. Il diritto alla concessione dei benefici è indipendente dal periodo trascorso da quando il titolo di studio, necessario per l'ammissione ad un corso di studio di livello superiore, è stato conseguito.
7. Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente punto, fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e merito, l'inserimento in graduatoria dello studente è determinato facendo riferimento all'anno di prima immatricolazione ad un corso di studi universitario e/o equiparato, in qualsiasi momento e ovunque (anche all'estero) essa sia avvenuta: pertanto in ogni caso, ivi compresa la rinuncia a precedente carriera universitaria, si terrà conto del numero di anni calcolato a partire dall'anno accademico in cui lo studente si è iscritto, per la prima volta, ad un ateneo o ad una istituzione ad esso equiparata.

1 C - Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto successivo, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità fissate al punto 1 E.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità fissate al successivo punto 1 E.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità fissate al successivo punto 1 E.



4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti successivamente e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione degli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, per i quali, al quarto anno di corso, è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti, iscritti agli anni successivi al primo, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui ai successivi punti 1 D e I E.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
7. Qualora una Azienda D.S.U. preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici individuali a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per Corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 5;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un'ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti per la determinazione del merito e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, le Aziende D.S.U. individuano un numero minimo di benefici per ciascuna classe e, in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 4 D.M. 3.11.99, n. 509, per ciascuna facoltà o corso di studi e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

Al fine della attribuzione dei benefici, lo stanziamento spettabile agli anni successivi, verrà ripartito tra facoltà, corso di laurea ed anni di corso in proporzione al numero degli studenti iscritti idonei di ogni facoltà, corso di laurea e anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

8. La condizione degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:




patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le Aziende medesime sono abilitate alla stipula della convenzione secondo lo schema tipo definito dai Ministeri competenti.

12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, nei rispettivi bandi delle Aziende, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle auto certificazioni rese dagli studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro, e, ove attivati, dei prestiti d'onore. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione delle Aziende, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici, vista l'impossibilità di procedere anticipatamente considerata la complessità delle relative procedure di controllo.
16. Le Aziende DSU danno ampia diffusione delle informazioni acquisite presso il sito web del M.U.R.S.T., istituito ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. sull'uniformità di trattamento.
17. Le Aziende DSU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, dando precedenza agli idonei non beneficiari.
18. La Regione e le Aziende DSU concordano con il M.U.R.S.T. e con le Università le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. sulla uniformità di trattamento e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle Aziende DSU i dati necessari alla valutazione del merito dei richiedenti i benefici.

1 D - I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell' indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.



109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici non destinati alla generalità degli studenti, il nucleo familiare dello studente è definito Secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1 -bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 - bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 7.413,04 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e dei venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con



modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2 (borse - di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi e contributi per mobilità internazionale), l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di 15.967,66 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di 28.513,61 euro.

10. In deroga alla disposizione di cui al paragrafo 1C, punti 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle Aziende DSU, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.

11. I limiti massimi, come sopra definiti, dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente, della percentuale di cui al decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.

12. La disciplina dell'Indicatore della Situazione Economia di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico successivo all'emanazione delle disposizioni attuative della disciplina, dell'I.S.E. In ogni caso, per l'anno accademico 2001/2002, si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n 132 del 9 giugno 1997, con l'aggiornamento di cui al D.M. 2.5.2001.



I E - I criteri per la determinazione del merito

1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello di merito che viene fissato, sentite le università, in 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e in 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.
2. Nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute, il requisito di merito di cui al comma precedente sarà definito dalle Aziende D.S.U., su indicazione delle rispettive università in misura comunque, non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici corsi. In tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Le Aziende DSU, in casi eccezionali, per fatti e circostanze opportunamente documentati e rigorosamente valutati, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità in appresso indicate, devono essere restituiti. A tale scopo le Aziende DSU e le Università definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;



- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti-pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e, non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.


8. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.



9. I requisiti previsti dai precedenti commi 4, 5 e 7, si applicano, per gli interventi di competenza della Regione, senza incremento, anche per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.
10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per, gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari dei 30 aprile 1997.
12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.
13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, i criteri per la valutazione del merito, per l'accesso ai benefici, come da intesa con le Università, sono quelli di cui al D.P.C.M. 30.4.1997 sulla uniformità di trattamento e relativo piano regionale di indirizzo.
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

I F - Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16 quando applicabile, o da specifiche disposizioni della regione che possono intervenire nel corso di validità del presente piano. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è, concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma



complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.

L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 4.448,16 euro;
 - b) studenti pendolari: 2.452,19 euro;
 - c) studenti in sede: 1.676,61 euro + un pasto giornaliero gratuito.
2. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo le modalità definite al successivo punto I G.
 3. La Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente indicato, la Regione, in sede di aggiornamento annuale del presente piano, provvederà a rideterminare l'importo stesso.
 4. Qualora le Aziende DSU siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.500 euro su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è altresì applicato, come da accordo in sede di Conferenza Regione-Università con la rappresentanza degli studenti, per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità. Fermo restando l'importo massimo di 1500 euro sopra indicato come quota alloggio della borsa di studio, le Aziende possono corrispondere, a titolo di quota alloggio, allo studente beneficiario di borsa di studio, un importo pari al totale risultante dal contratto di locazione presentato dagli studenti fuori sede, rideterminando così l'importo totale della borsa di studio concessa.
 5. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 5, comma 9 del D.P.C.M.. Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.254,60 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 4, applicando le seguenti interpolazioni lineari:

STUDENTI FUORI SEDE:

2.600 – 2.100 ISEE + ALLOGGIO + 2 PASTI

ISEE MAX

5.600 – 4.500 $\frac{\text{ISEE}}{\text{ISEE MAX}}$ **+ 2 PASTI GIORNALIERI**

STUDENTI PENDOLARI:

2.450 – 1.350 $\frac{\text{ISEE}}{\text{ISEE MAX}}$ **+ 1 PASTO GIORNALIERO**

STUDENTI IN SEDE:

2.940 – 2.205 $\frac{\text{ISEE}}{\text{ISEE MAX}}$ **+ 1 PASTO GIORNALIERO**

6. Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 5, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata, al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione contenente le risultanze della successiva dichiarazione dei redditi, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
7. Gli importi indicati nel presente paragrafo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.
8. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Le Aziende DSU possono assicurare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.



9. Le borse di studio vengono erogate in servizi (alloggi e mensa) e in denaro, negli importi risultanti dalla precedente tabella. Al fine della attribuzione dei benefici, lo stanziamento spettabile agli anni successivi, verrà ripartito tra facoltà, corso di laurea ed anni di corso in proporzione al numero degli studenti iscritti idonei di ogni facoltà, corso di laurea e anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea. Agli ~~studenti immatricolati~~ è riservata una quota non inferiore al 30% dei finanziamenti. Nella ripartizione del numero delle borse in applicazione del precedente punto I C, comma 7, le Aziende garantiscono una borsa per ogni singolo anno di corso. Ai fini della ripartizione proporzionale, gli iscritti alle Scuole Dirette a Fini Speciali vanno accorpate tra di loro all'interno della facoltà o classe. Qualora il numero degli interventi, come determinato dalle Aziende, risulti eccedente rispetto a quello attribuito alle varie facoltà, corso di laurea o, diploma, gli stessi interventi saranno ridistribuiti con le seguenti priorità

- a) nell'ambito dello stesso corso di laurea o di diploma;
- b) nell'ambito della facoltà;
- c) nell'ambito della classe (ove istituita);
- d) nell'ambito dell'ateneo.

La spesa per la erogazione delle borse di studio non può essere inferiore al totale del gettito della tassa regionale D.S.U. incrementato di una quota, finanziata con il trasferimento regionale, non inferiore a quella destinata allo scopo nell'anno accademico precedente, ove le disponibilità finanziarie lo consentono, e del fondo integrativo di cui all'art. 16 Legge n. 390/91, modificato con l'art. 1, comma 89, della Legge 662/96.

Nel solo caso di esaurimento delle graduatorie degli idonei le eventuali risorse del Fondo integrativo eccedenti sono destinate alla concessione delle borse di studio nell'anno accademico successivo.

10. Le aziende provvedono all'attribuzione dei posti letto disponibili agli studenti fuori sede in base ad apposito avviso, da pubblicarsi contestualmente al bando per borse di studio, che fissi i criteri attraverso i quali vengono individuati gli aventi diritto. Nell'assegnazione degli alloggi le Aziende riservano una percentuale dei posti letto disponibili agli studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso che risultino beneficiari di borse di studio o idonei per insufficienza fondi, sulla base delle graduatorie provvisorie e sino all'esaurimento delle stesse. In caso di esubero di posti disponibili, le assegnazioni vengono disposte in favore di studenti beneficiari di borsa iscritti ad anni successivi.

Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso le Aziende possono stabilire riserve a favore degli studenti già beneficiari di tale servizio a titolo gratuito per l'anno accademico precedente, secondo criteri stabiliti dalle Aziende stesse.

11. Per ragioni di economicità, qualora dopo aver utilizzato i criteri di assegnazione sopra indicati risultasse una ulteriore disponibilità di posti letto, le aziende possono prevederne l'assegnazione a studenti universitari, anche se non beneficiari di borse di studio o idonei per insufficienza fondi, secondo criteri di priorità e dietro corrispettivo da predeterminare in sede di avviso, e comunque non inferiore all'importo corrispondente alla quota alloggi della borsa di studio.



12. Ferma la priorità assoluta degli studenti quali utenti del servizio abitativo, in caso di ulteriore disponibilità di posti letto le aziende hanno facoltà di prevederne la messa a disposizione per docenti universitari o per studenti iscritti a master, o corsi assimilabili, organizzati dalle rispettive università, a condizioni e costi da prestabilire in apposita convenzione con le università stesse.

13. Relativamente ai corsi di laurea in via telematica, gli studenti, ai fini della partecipazione al concorso per il conferimento delle borse di studio, saranno considerati studenti in sede, senza la corresponsione della quota vitto.

Restano fermi tutti i restanti requisiti di reddito e merito stabiliti per l'accesso al concorso borse di studio

I G - I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente piano, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, laurea specialistica, specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica), dottorato di ricerca e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi, di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva. Le Aziende, qualora, in base alle risorse disponibili, non siano in grado di garantire l'integrazione a tutti i beneficiari della borsa di studio, formulano graduato applicando le disposizioni di cui al punto I C, comma 7.
2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle Aziende una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso in base alle disponibilità finanziarie, sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.
4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il



cento di tali limiti e che presentino i requisiti di merito di cui al punto I E, le Aziende possono concedere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, previo accordo con le rispettive università, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

5. Le Aziende DSU definiscono autonomamente le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando (ove possibile) la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.
6. Le Aziende DSU, di intesa con le rispettive università, offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi. Le Aziende, e le università concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

I H - Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione.

2. Le Aziende, per gli interventi di competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.

3. Le Aziende, con il sostegno della struttura speciale di supporto "Controllo di gestione della Giunta Regionale, adottano sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze del controllo, comunica annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicazione.

4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate nel presente piano.

5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui al punto I M, nonché i borsisti delle università e degli enti pubblici di




ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle università.

6. Le Aziende per il diritto agli studi universitari possono ammettere a fruire del servizio ristorazione anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata in misura pari al costo medio effettivo del servizio. Per l'individuazione degli utenti e per le modalità di erogazione del servizio si rinvia al punto II "Servizi destinati alla generalità degli studenti"

11 - Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determina nazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del decreto sulla uniformità di trattamento.
2. Le Aziende possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, l'articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei servizi abitativi una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale, inoltre, attesta sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le Aziende possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate.
3. Ai fini della definizione della condizione sulla base della provenienza gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
4. Le Aziende per il diritto agli studi universitari, previa indicazione nei rispettivi bandi, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato



concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti:
 - a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
 - b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;
 - c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
 - d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto.
 - e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto.
6. Agli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6 dei D.P.C.M. sulla uniformità di trattamento.
7. Nel caso degli studenti in situazione di handicap non inferiore al 66 per cento nella determinazione delle condizioni economiche, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità.
8. Agli studenti diversamente abili, con grado di invalidità non inferiore al 66 per cento, è concesso, dalle Aziende D.S.U., l'esonero totale della tassa regionale di cui alla L.R. 25.6.1996, n. 42, previa acquisizione del certificato di invalidità. Le Aziende, nel disporre gli interventi di cui all'art. 28 della L.R. n. 91/94, tengono in debito conto, oltre che il tipo ed il grado di invalidità, le condizioni economiche dei richiedenti. In particolare, per il servizio trasporto, in assenza di mezzi pubblici idonei, le Aziende



possono stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che dispongano di automezzi omologati. Sulla base di determinazioni del Consiglio di Amministrazione delle Aziende, per gli studenti diversamente abili portatori di handicap, risultati vincitori nelle graduatorie per l'assegnazione, delle borse di studio, l'importo della borsa è incrementato di una percentuale non superiore al 30 per cento; per gli studenti non beneficiari il contributo erogabile, o l'equivalente in servizi, non può eccedere il 30 per cento dell'importo della relativa borsa.

I M - Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23 e alla L.R. 4.1.97 n. 118.
2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono concessi agli Iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. Il requisito per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa, come da intese con l'Accademia di BB.AA., è costituito dall'avvenuto superamento di almeno due esami di base afferenti al corso di appartenenza e un esame caratterizzante con la votazione media non inferiore a 27/30^{mi} (corrispondenti a 20 crediti) entro il 10 agosto.
La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di Accademia BB.AA. i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito i requisiti di merito predetti.
4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, sentiti i rappresentanti dell'Accademia di BB.AA, gli studenti dell'Accademia, devono:
 - essere regolarmente iscritti ai corsi;
 - aver superato, nell'anno precedente, almeno 2 esami di base, 2 esami caratterizzanti e 2 esami integrativi, con la media non inferiore a 27/30.
- 4bis. Per gli studenti dei Conservatori e istituti Musicali pareggiati, iscritti al primo anno dei corsi sperimentali di 1° e 2° livello (nuovo ordinamento), i benefici sono attribuiti in presenza dei requisiti relativi alla condizione economica già previsti per gli studenti universitari. Come da intese con le istituzioni interessate ai fini della erogazione della seconda rata della borsa per gli studenti del primo anno, il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il 30 novembre dell'anno accademico di riferimento, di un numero di esami corrispondente a 30 crediti con la votazione media non inferiore a 28/30. la borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno i quali, entro il 30 novembre



dell'anno solare successivo alla iscrizione , non abbiano conseguito i requisiti di merito di cui al presente punto.

Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi sperimentali del nuovo ordinamento, successivi al primo, il merito è costituito:

- per il secondo anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 30 crediti con votazione media non inferiore a 28/30, entro il 10 agosto dell'anno accademico di riferimento.
- Per il terzo anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 85 crediti, con la votazione media non inferiore a 28/30, entro il 10 agosto dell'anno accademico di riferimento.

Per gli studenti regolarmente iscritti agli ultimi tre anni dei corsi previsti dal vecchio ordinamento, il requisito del merito è costituito dal superamento, entro il 30 novembre dell'anno accademico di riferimento, dell'esame obbligatorio con la votazione di almeno 9/10.

5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti diversamente abili di cui al presente Piano.

N - Servizio trasporti

Per favorire l'accesso alle strutture universitarie le Aziende concedono agevolazioni per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico. In particolare, in favore degli studenti, possono stipulare convenzioni con le aziende di trasporto per la concessione di abbonamenti urbani e/o extra urbani a tariffe agevolate, o, in mancanza, possono concedere il rimborso parziale degli abbonamenti a tariffa intera. Le Aziende D.S.U., ai sensi dell'art. 25 L.R. 91/94, determinano autonomamente i requisiti di ammissione relativi al merito e alla condizione economica nonché i criteri per la definizione delle graduatorie privilegiando, comunque, gli studenti risultati idonei non beneficiari della borsa di studio.

Le Aziende possono organizzare anche a beneficio di tutti gli studenti universitari, autonomamente e nel rispetto dei criteri di economicità, servizi di trasporto urbano, anche in convenzione con privati, nei limiti della compatibilità con il sistema del trasporto pubblico esistente.

Le Aziende possono altresì stipulare convenzioni con aziende pubbliche e private finalizzate ad agevolare la mobilità urbana degli studenti.

O- Prestiti d'onore

Ove non vengano attivati i prestiti d'onore secondo le disposizioni regionali e/o nazionali vigenti, tutte le somme destinate dalla Regione allo scopo, possono essere utilizzate dalle Aziende per il conferimento di borse di studio.

I SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

I servizi destinati alla generalità degli studenti, ai sensi dell'art. 20 L.R. n.91/94 sono: servizio di ristorazione e bar, servizio di informazione e orientamento al lavoro,



assistenza socio-sanitaria, servizio editoriale e librario. La fruizione dei servizi, salvi i costi espressamente previsti dalla legge e dal presente piano di indirizzo, comporta per gli studenti la compartecipazione al costo dei servizi medesimi.

Il A- Servizio ristorazione e bar

Il servizio di ristorazione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6.12.1994, n. 91, è organizzato in modo da soddisfare, attraverso la diffusione delle strutture e articolazione degli orari, le esigenze degli studenti universitari.

Le Aziende, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, qualora impossibilitate ad istituire e gestire in forma diretta e indiretta mense universitarie, stipulano convenzioni con idonei ristoratori locali, al fine di assicurare il servizio a tutti gli studenti che frequentano corsi di laurea o corsi per diplomi universitari.

Nel caso di servizio ristorazione attivato in convenzione con ristoratori locali e riservato a studenti iscritti ai corsi istituiti presso sedi universitarie distaccate, le aziende, al fine del contenimento dei costi in relazione alle disponibilità finanziarie, qualora il costo unitario per pasto sia superiore a quello rilevato nelle mense universitarie istituite e gestite direttamente o indirettamente, chiedono alle rispettive università una compartecipazione alla spesa pari alla differenza di costo rilevata, secondo modalità da disciplinare in apposita convenzione.

Nel caso in cui le Università non intendano farsi carico dei predetti costi aggiuntivi, il servizio potrà non essere attivato e le convenzioni in essere saranno attive fino a scadenza di contratto, salva diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I titolari di borse di studio usufruiscono del servizio mediante tessera pasto, quale quota parte della borsa, con validità di anni uno dalla data del rilascio e, comunque, fino alla data del conseguimento del diploma di laurea. Sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e che non ottengono il beneficio (gratuitamente) per esaurimento delle disponibilità finanziarie, ad eccezione degli iscritti al primo anno. Il servizio di ristorazione è fruito a tariffa differenziata in due fasce, a partire da € 2,00 per un pasto completo.

GRATIS

Nella prima fascia vanno ricompresi, oltre che gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, gli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di merito. Nella seconda fascia vanno ricompresi tutti gli altri studenti non rientranti nella prima. I limiti di ISEE vengono aggiornati ogni anno in base all'indice Istat, analogamente a quanto avviene con gli importi delle borse di studio.

Le fasce sono determinate come segue:

STUDENTI UNIVERSITARI

1° FASCIA - 2,00 Euro

- 1. Studenti iscritti al primo anno dichiarati idonei per il conseguimento delle borse di studio.**
- 2. Studenti iscritti al primo anno, ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, con ISEE entro la soglia di 15.967,66€.**
- 3. Studenti immatricolati che hanno prodotto domanda di iscrizione all'anagrafe studenti, sino all'assegnazione del tesserino mensa.**
- 4. Studenti con ISEE entro la soglia di 15.967,66 € ed un merito così determinato al 10 Agosto 2007.**



o Iscritti ai corsi attivati successivamente all'attuazione del Decreto MURST n. 509/99:

I: CORSI DI LAUREA:

- a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e almeno 10 crediti per gli altri;
- b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 70 crediti;
- c) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito 20 crediti in più, per ogni anno fuori corso, rispetto a quelli richiesti per l'ultimo anno di corso, (es. 1° F.C.: 90 CFU – 2° F.C.: 110 CFU) ;

II: CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO:

- a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e almeno 10 crediti per gli altri;
- b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 70 crediti;
- c) iscritti al 4° anno: aver conseguito almeno 125 crediti;
- d) iscritti al 5° anno: aver conseguito almeno 180 crediti;
- e) iscritti al 6° anno: aver conseguito almeno 235 crediti;
- f) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più, per ogni anno fuori corso, rispetto a quelli richiesti per l'ultimo anno di corso.

III: LAUREA SPECIALISTICA:

- a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 20 crediti;
- b) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più, per ogni anno fuori corso, rispetto a quelli richiesti per l'ultimo anno di corso.

o Iscritti ai corsi attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/99:

- g) iscritti agli anni successivi al terzo, compreso il primo fuori corso: aver superato un numero di esami almeno pari a quelli richiesti per l'accesso alla borsa di studio diminuito di una unità;
- h) iscritti al 2°, 3° e 4° fuori corso: aver superato il 50% degli esami previsti dal piano di studio aumentato di 2 esami per ogni anno di iscrizione fuori corso;

5. Studenti in possesso dei requisiti di merito necessari per accedere alla borsa di studio ed un ISEE non superiore a 23.951,50€.

6. Studenti lavoratori in possesso di un ISEE fino a 15.967,66 € ed un merito non inferiore al 50% di quello fissato per l'accesso al beneficio della borsa di studio.

7. Studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%.

2° FASCIA – 3,30 EURO

Tutti gli studenti non aventi i requisiti per la 1° fascia.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

1a FASCIA – 2,00 Euro

1. Studenti immatricolati per la prima volta dichiarati idonei per il conseguimento delle borse di studio;

2. Studenti ammessi, ai sensi del T.U. n. 297/94, all'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione;

3. Studenti immatricolati con ISEE entro la soglia di 15.967,66 € e studenti immatricolati che hanno prodotto domanda di iscrizione nell'apposito schedario, sino all'assegnazione del



2a FASCIA - 3,30 EURO

Tutti gli studenti non aventi i requisiti previsti per la 1° fascia.

Il servizio ristorazione può essere esteso, al prezzo pari a costo predeterminato in sede di appalto del servizio ristorazione, ai seguenti altri utenti:

- a) studenti di altre scuole in base a convenzione
- b) studenti di ogni ordine e grado, anche se provenienti da altre Regioni, iscritti a corsi di studio o di orientamento organizzati o comunque assentiti dalle università, oppure partecipanti a brevi visite di istruzione in Abruzzo.

Le Aziende, qualora diversifichino il servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda, istituendo menu ridotti o alternativi, fisseranno il prezzo in misura non inferiore ai due terzi del prezzo del pasto completo fissato per le singole fasce.

Le Aziende possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione presso le mense universitarie il personale docente e non docente delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, il proprio personale dipendente e quello della Regione e di altri enti strumentali della Regione.

L'estensione del servizio va attuata mediante convenzioni che prevedono tariffe corrispondenti ai costi del servizio, determinato dai centri di spesa, e non può in alcun modo pregiudicare la fruizione del servizio stesso da parte dei soggetti indicati nelle fasce sopra esposte.


Qualora la potenzialità della struttura lo consenta e purché rimanga comunque garantita la priorità e la funzionalità del servizio in favore dell'utenza studentesca, le Aziende possono stipulare apposite convenzioni con organismi pubblici, o anche aziende private, per la fruizione del servizio da parte di soggetti dipendenti od assimilati. Il prezzo di ciascun pasto, avente le stesse caratteristiche di quello previsto per l'utenza universitaria, non potrà essere inferiore al costo derivante dai centri di spesa.

Le Aziende possono inoltre utilizzare la mensa in occasione di convegni, congressi o altre attività culturali, sportive e ricreative, purché siano garantite la priorità e la funzionalità del servizio in favore degli aventi diritto e dietro corrispettivo del prezzo non inferiore al costo predeterminato in sede di appalto per la gestione del servizio ristorazione. Il menu dovrà avere le stesse caratteristiche di quello previsto per l'utenza universitaria

Le Aziende possono attivare servizi bar in gestione diretta o indiretta, con varie e differenti modalità organizzative, in modo da incrementare i servizi in favore dell'utenza universitaria: negli stessi è prevista la vendita di prodotti a prezzo concordato.

Il B - Informazione ed orientamento al lavoro

Le Aziende possono organizzare, privilegiando la gestione comune, il servizio di informazione ed orientamento al lavoro, di cui all'art. 26 della L.R. n. 91/94 relativi



programmi, formati in collaborazione con le Università, devono tendere a fornire agli studenti la conoscenza delle professioni e degli sbocchi occupazionali qualificati. A tal fine, le Aziende possono operare in costante collegamento con i Centri Informazione Orientamento (CIO), istituiti nell'ambito della Formazione Professionale, presenti nel territorio regionale. Le Aziende, inoltre, possono avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni rese da altri soggetti con preferenza per gli Enti pubblici e le Associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

II C Editoriale e librario

Le Aziende, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 91/94, possono organizzare il servizio in modo da garantire alla generalità degli studenti la più agevole fruizione.

II D Assistenza socio-sanitaria

Le Aziende possono avvalersi delle strutture pubbliche o private esistenti in Regione, anche ai fini della prevenzione dei comportamenti a rischio o, in genere, delle devianze giovanili, nel rispetto delle competenze del S.S.N.

III DISPOSIZIONI VARIE

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui all'art.13 D.C.M. sull'uniformità di trattamento, le Aziende iscrivono con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale di rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto.

- Le Aziende, nel caso in cui non dispongano di strutture abitative, possono stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici, privati, organizzazioni locali e cooperative di studenti, per la concessione di strutture che abbiano, oltre che posti letto, anche locali che consentano attività di carattere culturale in forma associata entro il limite di spesa per posto letto, pari al costo del centro di spesa del servizio abitativo calcolato dalla singola Azienda. In sede di prima applicazione, viene preso a riferimento il costo del centro di spesa, relativo all'anno 2006, determinato dall'Azienda DSU di L'Aquila, unica Azienda regionale a gestire una residenza universitaria, con la possibilità di incrementare fino al 30%, tale limite nel caso di comprovata impossibilità a reperire sul mercato immobili per l'importo sopra indicato. Le stesse Aziende, in sede di adozione dei rispettivi programmi di attività di cui all'art. 8 L.R. 91/94, indicano i contenuti delle convenzioni.
- Le Aziende, previa determinazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità ai sensi dell'art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241, possono concedere, in favore di studenti, anche stranieri, che versino in grave e comprovato stato di bisogno, non altrimenti superabile e dovuto a fatti e circostanze intervenuti nel corso dell'anno accademico, sussidi da erogarsi anche in servizi, di importo, comunque, non superiore a € 2.000.
- Le Aziende, direttamente o in collaborazione con le Università o aderendo ad iniziative dalle stesse programmate, possono promuovere, avvalendosi, ove del caso, di associazioni e cooperative studentesche, attività culturali, sportive e ricreative in favore degli studenti universitari.



- Le Aziende, in base ad apposito avviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 12 Legge 241/90, possono concedere contributi a studenti che abbiano discusso una tesi di laurea, di particolare valore scientifico che abbia comportato un rilevante impegno, anche di natura economica, per la ricerca e la realizzazione, tenendo presenti i seguenti criteri: a) situazione reddituale non superiore al limite per l'accesso ai benefici non destinati alla generalità; b) media dei voti conseguiti negli esami del corso di laurea non inferiore a 27/30; per i vecchi ordinamenti del Conservatorio e istituti musicali assimilati è richiesta una media non inferiore a 9/10; c) natura e valore dell'elaborato attestati dal presidente delle Commissione di laurea su proposta del relatore.

- Le Aziende, durante il periodo estivo, possono disporre l'utilizzazione, a prezzo non inferiore a quello effettivo di costo, delle proprie strutture abitative, da parte di istituzioni scolastiche, associazioni culturali, delegazioni di altre regioni d'Italia o straniere in occasione dello svolgimento di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, con prioritari per quelle che coinvolgano gli studenti universitari.

- la Giunta Regionale, previo accordo con le Aziende D.S.U., può avvalersi, per l'attuazione degli scambi socio-culturali internazionali giovanili, di cui alla normativa vigente delle strutture abitative e del servizio ristorazione delle Aziende stesse dietro corresponsione dei relativi oneri.

- Considerati gli elevati costi delle procedure amministrative da attivare per il recupero delle somme, le Aziende sono autorizzate a non procedere nei confronti degli studenti che abbiano un debito nei confronti dell'Azienda non superiore a € 50,00.

- Le Aziende procedono al rimborso della tassa regionale a favore degli studenti immatricolati, vincitori di borsa di studio, solo a seguito del conseguimento del requisito di merito.

- A modifica di quanto precedentemente disposto, considerato che i trasferimenti regionali costituiscono voce variabile di anno in anno, per il triennio 2007/2009 il limite della spesa per il personale (determinata secondo i criteri vigenti per il conto annuale) per ciascuna azienda DSU è stabilito in un importo non inferiore al 45% del trasferimento regionale annuo di parte corrente riconosciuto nel 2007.

Qualora negli anni successivi al 2007 l'ammontare del predetto trasferimento regionale aumenti, il limite del 45% sarà calcolato sui nuovi maggiori importi.

Nel caso di superamento del limite sopra indicato, per l'applicazione di contratti nazionali e/o decentrati, o altra ragione, è fatto divieto alle aziende stesse di procedere a nuove assunzioni di personale che determinino aggravii di spesa per il relativo bilancio.

IV RILEVAZIONE DEI COSTI PER CENTRI DI SPESA

Ai fini della riqualificazione delle spese in attuazione dell'art. 4 legge 390/91, le Aziende provvedono ad individuare per ciascun esercizio finanziario, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi non oltre la data di deliberazione del relativo rendiconto, il costo totale e il costo unitario di gestione di tutti i centri di spesa, con particolare riguardo per:

- servizio di ristorazione;
- servizio abitativo;



- servizio di trasporto;
- servizio di informazione e orientamento al lavoro.

L'individuazione dei costi di ciascun centro di spesa viene fatta con riferimento alle somme impegnate nel corso dell'anno precedente e, nel caso di impegni comuni a più centri di spesa, con ripartizione delle medesime somme tra i rispettivi servizi sulla scorta di apposite percentuali stabilite con il citato provvedimento del C.D.A.

Nel caso in cui, una volta definito il centro di costo del servizio ristorazione, dovesse emergere che l'importo del singolo pasto moltiplicato per il numero dei pasti da garantire allo studente beneficiario di borsa di studio, o idoneo se iscritto agli anni successivi al primo, sia superiore alla quota vitto che viene detratta dall'importo della borsa di studio, le Aziende riducono di un numero di pasti corrispondente al totale dei pasti gratuiti da garantire.

Le Aziende arrotondano ai 50 centesimi superiori gli importi determinati a seguito della quantificazione del centro di spesa del servizio ristorazione, al fine di semplificare le operazioni di cassa.

Relativamente al servizio abitativo gestito direttamente, le Aziende possono applicare, nei confronti degli studenti, tariffe corrispondenti ai prezzi di mercato, nel caso in cui dalla quantificazione del relativo centro di spesa, dovesse emergere un costo per posto letto superiore a quello di mercato.

I costi di gestione debbono comunque comprendere:

- a) i costi per il personale, comprensivi di oneri diretti e indiretti, riferiti sia al personale di ruolo che a quello supplente o a tempo determinato, anche se l'onere va a gravare su altro Ente o Amministrazione;
- b) costi relativi all'acquisto di beni di consumo;
- c) i costi per l'acquisto di servizi all'esterno delle Aziende, ivi compresi gli affidamenti in appalto (es: vigilanza e pulizia dei locali, somministrazioni pasti, consulenze, ecc.) e le utenze varie (es: gas, acqua, energia elettrica ecc.);
- d) i costi per le quote di ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari la determinazione di tali quote viene effettuata applicando al valore dei cespiti ammortizzabili i coefficienti di ammortamento fissati dalla vigente legislazione fiscale (attualmente: D.M. 31.12.1988, in G.U. n. 27 del 27.2.1989);
- e) in caso di locazione di immobili e/o di noleggio di impianti ed attrezzature, i costi relativi comprensivi di ogni altro onere aggiuntivo.

Il presente piano è soggetto ad aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 31 L.R. 91/94.

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Piano valgono le disposizioni contenute nella legge 2.12.1991, n. 390 e provvedimenti di attuazione, nella legge regionale 6.12.1994, n. 91, e nella disciplina regolamentare adottata dalle Aziende D.S.U., oltre che in eventuali circolari esplicative o interpretative del D.P.C.M. sulla uniformità di trattamento.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giancarlo ZAPPACOSTA

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Fernando FABBIANI

